

11421/09

REGISTRAZIONE ESTERNO



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Oggetto

SANZIONI AMM.VE

R.G.N. 25955/2004

Cron. 11421

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANTONIO VELLA - Presidente - Ud. 19/02/2009
- Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere - PU
- Dott. VINCENZO MAZZACANE - Rel. Consigliere -
- Dott. STEFANO PETITTI - Consigliere -
- Dott. VINCENZO CORRENTI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 25955-2004 proposto da:

BORRI ENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato JANARI LUIGI, rappresentato e difeso dall'avvocato SUSINI MARCELLO;

- ricorrente -

nonchè contro

COMUNE MASSA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo STUDIO DIONISIO, rappresentato e difeso dall'avvocato MUSSI GUIDO;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI

Richiesta copia studio
dal Sig. *[Signature]*
per d'invio.

IL CANCELLIERE

Stampa di pagamento con codice a barre e dati fiscali.

PARCA DA BOLLE
80,77
25955/09

GRUPPO
81,55
80/75

OPERA
820002
812311
8084308
8087738

COPIA DI
CODICE CA
01/08/2009 14:00:15
0047141
05022661101006
IDENTIFICATIVO 010808466336

01 08 088466 736 5

- resistente -

avverso la sentenza n. 319/2004 della GIUDICE DI PACE
di MASSA, depositata il 27/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/02/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO
MAZZACANE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

9



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Enzo Borri proponeva ricorso in opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Massa avverso il verbale emesso il 30.1.2004 dalla Polizia Municipale del Comune di Massa, con il quale gli era stata contestata la violazione di cui all'art. 190 secondo comma C.d.S., perché, "quale pedone, attraversava la carreggiata senza servirsi dei passaggi esistenti a distanza inferiore a 100 m."

A sostegno della opposizione contestava la veridicità del fatto attribuitogli ed eccepiva la mancata indicazione nel verbale della norma che prevedeva l'applicazione della sanzione.

Con sentenza del 27.7.2004 il Giudice di Pace adito ha respinto il ricorso.

Avverso tale sentenza il Borri ha proposto un ricorso articolato in tre motivi cui il Comune di Massa ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno successivamente depositato delle memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia errata applicazione dell'articolo 190 secondo comma C.d.S. secondo cui "I pedoni per attraversare la carreggiata devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi" in quanto non era stato provato che il Borri stesse



attraversando la sede stradale, cosicché mancava il presupposto per l'applicazione della norma stessa.

Con il secondo motivo il Borri assume che, mentre nel verbale con il quale gli era stato contestata l'infrazione sopra menzionata, si legge che "ad una prima impressione" il veicolo che aveva investito l'esponente si trovava nella posizione "post urto", nel prosieguo tale circostanza non era stata accertata; il ricorrente aggiunge che la chiazza di sangue dell'investito, individuata nel rilievo planimetrico, deponesse in favore di quest'ultimo in quanto posta in prossimità delle autovetture parcheggiate proprio laddove, al momento dell'investimento, si trovava fermo il Borri.

Con il terzo motivo il ricorrente, deducendo omessa motivazione, sostiene che il Giudice di Pace di Massa ha basato la propria decisione esclusivamente sul fatto che dal verbale redatto dalla Polizia Municipale era risultato che l'esponente stava attraversando la strada senza fornire a tale conclusione alcun sostegno argomentativo.

Infine il Borri deduce che la sentenza impugnata ha disatteso, senza alcuna motivazione, l'eccezione sollevata dall'opponente in ordine alla mancata indicazione, nel verbale suddetto, della norma violata.



Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.

Sotto un primo profilo si osserva che la sentenza impugnata ha ritenuto che le affermazioni del Borri - secondo cui egli il 30.1.2004 aveva attraversato la via La Salle in Massa sulle strisce pedonali, ovvero non stava attraversando la suddetta via - erano state smentite dal rapporto redatto dalla Polizia Municipale di Massa, secondo cui l'attuale ricorrente, il suddetto giorno, aveva attraversato la via La Salle al di fuori delle strisce pedonali poste a circa 20 metri dal luogo dell'attraversamento.

Pertanto il Giudice di Pace di Massa ha indicato con puntualità la fonte probatoria del suo convincimento, consistente ~~appunto~~ nel rapporto della Polizia Municipale di Massa; d'altra parte le risultanze di tale rapporto non risultano contraddette da nessun elemento oggettivo di segno contrario, invero non dedotto neppure dal ricorrente.

Si è quindi in presenza di un accertamento di fatto, sorretto da logica e sufficiente seppur concisa motivazione, come tale insindacabile in questa sede, dove il Borri, del resto, si limita a prospettare una diversa ricostruzione della vicenda che ha dato luogo alla presente controversia,



trascurando di considerare i poteri in proposito devoluti al giudice di merito.

Con riferimento poi al motivo di opposizione, relativo alla mancata indicazione nel verbale suddetto della norma che prevede l'applicazione della sanzione, il giudice di Pace ha affermato che la specifica indicazione della norma, che vieta la condotta contestata, non è elemento essenziale dell'atto amministrativo, non essendo necessario che l'atto richiami, di volta in volta, tutte le norme applicate al caso di specie.

Orbene tale statuizione è immune dal profilo di censura sollevato dal ricorrente, posto che, in tema di sanzioni amministrative, per violazione del Codice della Strada, la mancata (o la meno specifica) indicazione della norma, che prevede la sanzione contestata, non comporta di per sé la nullità della contestazione della violazione, ove l'interessato sia stato posto in condizione di conoscere il fatto ascrittogli e la contestazione sia stata idonea a garantire l'esercizio del diritto di difesa al quale la contestazione medesima è preordinata (Cass. 17.2.2006 n. 3536; Cass. 30.1.2008 n. 2201), e considerato che nella specie il Borri non ha dedotto in proposito alcuna lesione del suo diritto di difesa.



Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 200,00 per spese e di euro 400,00 per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma il 19.2.2009

Il Presidente

Il Consigliere Estensore

Vincenzo Mammola

[Handwritten signature]

CANCELLIERE C1
Giuliana Donatella D'Anna

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 18 MAG. 2009
IL CANCELLIERE C1